

NOTAIO FEDERICA PICCOLO

Via Boselli 4/3 - 17100 Savona

0198485636

Repertorio n. 34866

Raccolta n. 7301

===== VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI S.P.A. =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di luglio alle ore undici e un minuto. =====

In Savona, Via Paleocapa civico quattro interno tre C, presso la sede della società "OPERE SOCIALI SERVIZI S.P.A.". =====

Innanzi a me Dott. Federica Piccolo, Notaio residente in Savona, iscritto al ruolo presso il Collegio Notarile del Distretto di Savona =====

===== È PRESENTE LA SIGNORA =====

RAMBAUDI LORENA, nata a Savona il ventitrè marzo millenovecentosessanta, codice fiscale RMB LRN 60C63 I480H, domiciliata per la carica presso la sede di cui in seguito, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società "OPERE SOCIALI SERVIZI-S.P.A.", con sede in Savona, Via Paleocapa n. 4/3C, capitale sociale euro 490.000,00 (quattrocentonovantamila virgola zero zero), versato per euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), società di diritto italiano, iscritta presso la C.C.I.A.A. di RIVIERE DI LIGURIA-IMPERIA LA SPEZIA SAVONA nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese, con numero d'iscrizione, coincidente con codice fiscale e partita IVA 01479280099, R.E.A. n. SV-149941, in forza dei poteri di legge e di cui allo statuto sociale. =====

La comparente, della cui identità personale, io Notaio, sono certo, nella detta qualità, mi chiede di assistere, redigendo pubblico verbale, all'Assemblea dei soci della detta società "OPERE SOCIALI S.P.A.", riunita in questi giorno, luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====

adeguamento dello statuto sociale all'art. 3 comma 2 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. 175/2016 integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100), che stabilisce che "Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale"; =====

- deliberazioni accessorie e conseguenti. =====

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue. =====

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, nella qualità, la comparente signora RAMBAUDI LORENA, la quale =====

===== CONSTATA E FA CONSTATARE =====

che: =====

- l'assemblea, ai sensi dell'art. 2366, terzo comma, c.c. e dell'art. 16 del vigente statuto sociale, è stata convocata mediante e-mail posta certificata in data 12 luglio 2017 al recapito comunicato dal socio alla società; =====

- è rappresentato in assemblea il 100% (cento per cento) del capitale avente diritto al voto, con la presenza di =====

- "C.RE.S.S. CONSORZIO REGIONALE SERVIZI SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Genova, Salita Nuova di N.S. Del Monte n. 3, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Genova nella Sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con numero d'iscrizione, coincidente con codice fiscale e partita IVA 02886440102 R.E.A. GE-302485, titolare di n. 1568 (millecinquecentosessantotto) azioni ordinarie pari a nominali euro 156.800,00 (centocinquantaseimilaottocento virgola zero zero) corrispondenti al 32% (trentadue per cento) del capitale sociale, rappresentata da GENGO LAURA, nata a Savona il primo ottobre millenovecentosessantuno, =====

Registrato a Savona

il 27.7.2017

al n. 4528 /IT

per € 20000

residente in Savona, Via Famagosta n. 41/A, giusta legittima delega che sarà conservata negli atti della società =====

- "AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - OPERE SOCIALI DI N.S.", con sede in Savona, Via Paleocapa n. 4, codice fiscale 80004470094 ===== titolare di n. 3.332 (trecentotrentadue) azioni ordinarie, pari a nominali euro 333.200,00 (trecentotrentatremiladuecento virgola zero zero), corrispondenti al 68% (sessantotto per cento) del capitale sociale rappresentata da DE FILIPPI GIOVANNI, nato a Savona il cinque maggio millenovecentosessanta, residente in Bergeggi, Via Degli Ulivi n. 8, giusta legittima delega che sarà conservata negli atti della società =====

4) è presente l'Amministratore Unico in persona di essa comparente signora RAMBAUDI LORENA =====

5) del Collegio Sindacale sono presenti: =====
VALLERGA STEFANO, nato a Savona il diciassette dicembre millenovecentosessantuno, residente in Savona, Piazza Sisto Quarto n. 1/19, presidente; =====

VANARA GIUDITTA, nata a Savona il ventinove ottobre millenovecentottanta, residente in Savona, Piazza Leon Pancaldo n. 3/9, sindaco effettivo; =====
PASTORINO PIETRO CARLO, nato a Loano il sette novembre millenovecentocinquantatré, residente in Pietra Ligure, Via Piave n. 58, sindaco effettivo. =====

6) Egli stesso Presidente si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti, ai sensi dell'art. 2371 c.c. =====

===== CIÒ CONSTATATO E FATTO CONSTATARE =====
il Presidente =====

===== DICHIARA =====

che l'Assemblea, regolarmente convocata in prima convocazione, è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. ===

A questo punto prende la parola il Presidente, il quale chiede ed ottiene il consenso dell'Assemblea alla trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente espone che =====

- in data 19 agosto 2016 è stato emanato il decreto legislativo delegato n. 175 ad oggetto "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (in seguito T.U.S.P.), emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2016; =====

- in data 16 giugno 2017 è stato emanato il decreto legislativo n. 100 ad oggetto: "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 175/2017, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2017 =====

- l'art. 3 comma 2 del T.U.S.P. stabilisce che "Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale"

- pertanto occorre effettuare l'adeguamento del vigente statuto societario a quanto prescritto da detta normativa tenendo presente che l'adeguamento degli statuti deve avvenire, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 del D.lgs 175/2016 e dell'art. 17 comma 1 del D.lgs 100/2017 entro il 31 (trentuno) luglio 2017 (duemiladiciassette). =====

Il Collegio Sindacale, a mezzo del suo Presidente signor VALLERGA STEFANO esprime parere favorevole all'operazioni proposta, ravvisando la sussistenza delle condizioni di legittimità. =====

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, per alzata di mano, secondo

l'accertamento fattone dal Presidente, all'unanimità =====

===== **DELIBERA** =====

1) di adeguare lo statuto sociale all'art. 3 comma 2 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. 175/2016 integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100), che stabilisce che "Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale" =====

2) di modificare pertanto gli articoli 34 e 34 Bis dello statuto sociale, che assumeranno il seguente tenore letterale: =====

===== **" Art. 34 - NUOVO TESTO** =====

===== **(Competenze e funzionamento del Collegio sindacale)** =====

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in special modo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, nonché sul suo concreto funzionamento. =====

2. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. =====

3. Il Collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci. =====

4. Le riunioni possono tenersi anche in teleconferenza o videoconferenza" =====

===== **"Art. 34 bis - NUOVO TESTO** =====

===== **(Il Controllo Contabile)** =====

1. Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'Assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione, scelto tra i soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. =====

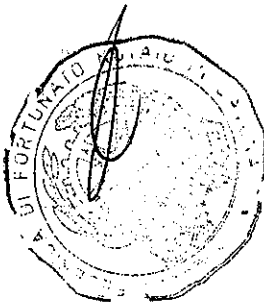
3. Per la nomina, la cessazione e le funzioni del Revisore legale dei conti si applicano le vigenti disposizioni di legge. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico. =====

4. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-*quinquies*. In ogni caso la società di revisione legale dei conti o il revisore dei conti non devono essere legati alla società o ai soci della stessa da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione. =====

5. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società"; =====

3) di approvare il nuovo statuto sociale, aggiornato alle assunte modifiche, che al presente atto si allega sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa fattamene dalla comparente e dall'Assemblea unanime =====

4) di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione alle assunte delibere, autorizzandolo ad apportare ad esse ogni occorrente modifica ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. =====



Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore undici e trentanove minuti. =====
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla comparente la quale dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive. =====
Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno e da persona di mia fiducia occupa otto facciate per intero oltre la presente fin qui di tre fogli. =====
La sottoscrizione avviene alle ore undici e quaranta minuti. =====
F.TO: LORENA RAMBAUDI, FEDERICA PICCOLO NOTAIO (L.S.) =====

Statuto della Società denominata

"OPERE SOCIALI SERVIZI - S.p.A."

Titolo I

(Denominazione, oggetto sociale, sede durata)

Art. 1

(Denominazione)

1. Ad iniziativa dell'A.P.S.P. "Opere Sociali di N.S. di Misericordia" (denominata nel seguito APSP) è costituita una società per azioni mista a capitale pubblico maggioritaria, denominata "OPERE SOCIALI SERVIZI - S.p.A.".

Art. 2

(Oggetto sociale)

1. La Società ha per oggetto le seguenti attività, finalizzate al perseguimento di interessi pubblici:

- a) la gestione integrata di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi riferiti ai bisogni della persona o delle famiglie;
- b) la gestione di residenze per anziani e strutture socio-assistenziali polivalenti e delle attività strumentali e/o accessorie connesse.

2. La Società potrà soddisfare richieste dei servizi suddetti di altri enti pubblici e privati e potrà razionalizzare l'attività con l'ammissione di altri soci pubblici o privati nel rispetto della normativa vigente in tema di evidenza pubblica.

3. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) gestire per conto dei Soci il rapporto con i fornitori esterni di servizi e dotazioni attinenti le proprie attività principali e complementari;
- b) promuovere e sviluppare progetti innovativi di interesse collettivo per l'assistenza socio-sanitaria e l'integrazione delle persone in stato di dipendenza;
- c) favorire lo sviluppo e promuovere la fruizione di servizi socio-assistenziali da parte della collettività di riferimento;
- d) favorire lo sviluppo e promuovere la fruizione di servizi turistici da parte di soggetti svantaggiati per il tramite della realizzazione e/o gestione di idonee strutture recettive.

4. La Società potrà inoltre compiere ogni altra attività direttamente o indirettamente complementare a quelle sopra specificate e qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria aventi attinenza con l'oggetto sociale e ritenute utili per il conseguimento dello stesso. Tra le altre cose, la società potrà quindi acquistare, vendere e gestire titoli e partecipazioni sociali, aziende e immobili; potrà concedere prestiti e garanzie, rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie in genere a favore di terzi.

5. La Società potrà assumere partecipazioni sociali sia in Italia che all'estero a scopo di stabile investimento e non di collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto.

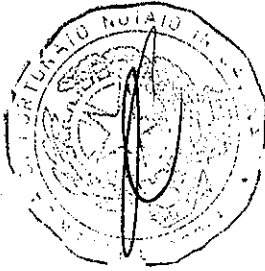
Art. 3

(Sede sociale e durata della Società)

1. La Società ha la sede legale in Savona.

2. La durata della Società è fissata in anni 20 (venti) e potrà essere prorogata per decisione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 4



===== (Domicilio dei soci) =====

1. Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, s'intende eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dal Libro Soci della Società.

===== Art. 5 =====

===== (Soggezione ad attività di direzione e controllo) =====

1. La Società è tenuta ad indicare l'eventuale propria soggezione ad attività di direzione, coordinamento e controllo da parte di altri soggetti negli atti e negli strumenti comunicativi, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita sezione del registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2497-bis, comma 2 del Codice Civile.

===== Titolo II =====

===== Capitale sociale, obbligazioni, azioni =====

===== Art. 6 =====

===== (Capitale sociale e quota maggioritaria pubblica) =====

1. Il capitale sociale è stabilito in euro 490.000,00 diviso in 4.900 azioni da nominali euro 100,00 cadauna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti in denaro, in natura o con capitalizzazione delle riserve disponibili.

3. L'aumento del capitale sociale è approvato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

4. Il capitale sociale della Società dovrà essere, in misura almeno pari al 51% dello stesso, rappresentato da azioni ordinarie, di proprietà di APSP. Le restanti azioni devono essere sottoscritte dal soggetto (nel seguito Socio Operativo) che, selezionato a seguito di gara a doppio oggetto, dovrà stipulare con APSP con la Società il Contratto di Servizio.

5. L'APSP deterrà in ogni caso una partecipazione sociale almeno pari al 34%.

6. Deve considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno le quote di capitale di cui ai commi 4 e 5 ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in divieto della previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.

===== Art. 7 =====

===== (Versamenti) =====

1. Il versamento del capitale sottoscritto eccedente la quota minima da versarsi contestualmente alla sottoscrizione a sensi di legge, deve essere effettuato su richiesta del CdA nei modi e nei termini da questo richiesti.

2. I Soci, d'accordo con il CdA, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite.

===== Art 8 =====

===== (Aumento capitale sociale) =====

1. Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci, la quale può delegare al CdA i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

2. Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute da esercitare entro 60 giorni dal deposito della deliberazione assembleare, salvo il caso in cui la deliberazione di aumento del capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte

da banche o istituti di credito con l'obbligo di offrirli in opzione agli azionisti della Società. =====

3. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai Soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale; approvata con la maggioranza di cui all'art. 2441, comma 5, del Codice Civile. =====

4. E' istituito a favore dell'APSP il diritto di opzione e di prelazione sulla partecipazione azionaria del Socio Operativo di minoranza, per il caso in cui quest'ultimo manifesti la volontà di non più gestire i servizi che costituiscono oggetto di contratto, oppure venga ad essere risolto il contratto di servizio con il Socio Operativo o giunga a scadenza il medesimo contratto. =====

===== Art. 9 =====

===== (Esclusione del Socio Operativo) =====

1. Il Socio Operativo può essere escluso dalla Società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa di esclusione: =====

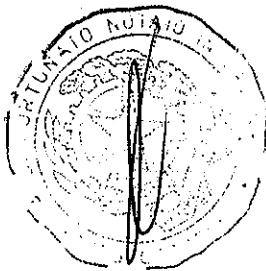
- nell'eventualità in cui, dopo che sia stato deliberato un aumento di capitale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2446 e 2447 c.c., non provveda a sottoscrivere le nuove quote in proporzione al numero di quote effettivamente detenute alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale, determinando in tal modo che la sua partecipazione scenda al di sotto del 32% del capitale sociale; =====
- nell'eventualità in cui trasferisca a qualunque titolo le proprie quote di partecipazione in violazione del diritto di prelazione di cui all'art. 8 del presente statuto; =====
- nell'eventualità in cui diventi inidoneo e/o perda le caratteristiche di Affidabilità, Capacità tecnico-gestionali e Capacità economico finanziaria sulla base delle quali, a mezzo della procedura pubblica di ricerca, è stato comparativamente scelto; =====
- nell'eventualità in cui non ottemperi alle obbligazioni assunte mediante la sottoscrizione del contratto di servizio, comportando la risoluzione del medesimo Contratto; =====
- nell'eventualità in cui sia impossibilitato ad ottemperare alle obbligazioni assunte mediante la sottoscrizione del contratto di servizio, a seguito dell'esperimento della procedura pubblica di ricerca, anche per cause a lui non imputabili ed a condizione che tale impossibilità si protragga per un periodo superiore a tre mesi; =====

2. Il Socio Operativo verrà escluso di diritto alla scadenza del contratto di servizio o in caso di risoluzione o recesso relativi a tale contratto. =====

3. Ad esclusione della fattispecie prevista al precedente comma 2, l'esclusione del Socio è decisa dall'Assemblea dei Soci con apposita delibera da adottarsi con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota di partecipazione del Socio di cui è proposta l'esclusione. =====

4. La delibera di esclusione deve essere comunicata senza indugio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 90 (novanta) giorni dopo il ricevimento della comunicazione suddetta. Entro il medesimo termine il Socio escluso può impugnare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2479-ter c.c., la delibera innanzi al Tribunale competente. =====

5. Per quanto riguarda la valutazione della quota del Socio escluso, la stessa verrà effettuata da un esperto (di seguito l'Esperto) che verrà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Savona e scelto tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti o dell'Albo dei Revisori su richiesta formulata dalla parte più diligente entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui l'esclusione è diventata efficace. L'Esperto determinerà il valore di mercato della quota sulla base dei criteri previsti in



tema di s.p.a. dagli artt. 2437 ter e seguenti del c.c.. entro trenta giorni dalla data di conferimento dell'incarico e dovrà tener conto nella propria valutazione sia dei limiti normativamente posti alla circolazione delle partecipazioni, sia della situazione di provenienza della quota, in termini di: normale scadenza del Contratto di Servizio, di esclusione anticipata, di recesso del Socio. =====

6. Dal giorno di efficacia dell'esclusione, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per la liquidazione della partecipazione al Socio escluso, compatibilmente con le tempistiche dell'iter previsto dal successivo c. 7; ai sensi dell'art. 2473 bis non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale. =====

7. Salvo l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 8 comma 4, l'acquirente della quota del Socio escluso/receduto verrà individuato con procedura ad evidenza pubblica conforme alle previsioni della c.d. "gara a doppio oggetto", e la valutazione della quota effettuata dall'Esperto, di cui al precedente comma 5, verrà assunta come valore di riferimento in tale procedura ad evidenza pubblica. Nel caso particolare di recesso ai sensi dell'articolo 8 ter comma 1 secondo periodo, la valutazione della quota effettuata dall'Esperto, di cui al precedente comma 5, dovrà necessariamente considerare il richiamato abbattimento. =====

8. Nell'eventualità in cui la procedura ad evidenza pubblica di cui al precedente comma 7 vada deserta, si procederà all'esperimento di un'ulteriore procedura. Nel caso della seconda procedura ad evidenza pubblica il valore della quota potrà essere individuato nella misura della valutazione effettuata dall'Esperto abbattuta del 15%. In qualunque momento della reiterazione della gara di cui sopra, al fine di salvaguardare il valore economico del Capitale della Società, l'APSP può esercitare il diritto di cui all'art. 8 comma 4. =====

9. Al Socio escluso verrà corrisposto l'importo che sarà pagato dall'acquirente della quota all'esito della procedura ad evidenza pubblica di cui ai punti che precedono o, in esito negativo della medesima, verrà corrisposto l'importo derivante dalla prevista valutazione e costituente la base della medesima gara. =====

10. L'APSP, esercitato il diritto di opzione e di prelazione di cui all'art. 8 comma 4, si riserva la possibilità di esperire gare per l'affidamento esterno della gestione delle strutture in concessione oppure di ricorrere alle altre possibilità previste dalla legge per la gestione delle attività costituenti l'oggetto sociale della Società. =====

===== Art. 10 =====

===== (Recesso del Socio Operativo) =====

1. In considerazione delle limitazioni poste statutariamente alla circolazione delle quote, in coerenza con la normativa in materia di gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica da parte di società a capitale misto, il Socio Operativo può recedere dalla Società ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2469 c.c.. Il diritto di recesso non può tuttavia essere esercitato prima che sia trascorso un tempo pari ai tre quarti della durata del periodo di affidamento effettivo dei servizi stabilito in sede di gara a doppio oggetto se non incorrendo in un abbattimento della valorizzazione della quota, effettuata ai sensi del comma 7, che riverberi la perdita di chance derivante dall'impossibilità sopravvenuta a sfruttare le sinergie economiche-gestionali e di know-how che il partenariato avrebbe generato e che il recesso annulla o interrompe. =====

2. Il Socio Operativo può comunque recedere dalla Società al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 2473 c.c., senza incorrere nella penalizzazione di cui al comma 1. =====

3. Il Socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo raccomandata A.R.. =====

4. Nel caso in cui il recesso sia esercitato dal Socio al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 2473 c.c., la raccomandata dovrà essere inviata entro 30 (trenta) giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci, della decisione o della deliberazione assembleare che legittima il recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. A tal fine l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dar luogo al recesso entro 15 giorni dalla data in cui esso ne è venuto a conoscenza. =====

5. Il diritto di recesso si intende perfezionato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta nella sede sociale. Da tale data il Socio receduto cessa di far parte della compagine sociale e non può quindi esercitare i diritti sociali. =====

6. Nel caso in cui il recesso sia esercitato dal Socio al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 2473 c.c., il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, diventa privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società. =====

7. Per la determinazione del valore e la liquidazione della quota del Socio Operativo receduto, al netto dell'eventuale abbattimento di cui al comma 1 ultimo periodo del presente articolo, si applicherà la procedura di cui all'art. 9 salvo il caso in cui APSP decida di non esercitare il diritto di opzione e di prelazione, determinando così l'automatica applicazione di quanto previsto dall'art. 2473 comma 3 ultimo periodo. =====

8. Il recesso del Socio Operativo causa la risoluzione del Contratto di servizio intercorrente con il medesimo Socio e l'avvio dell'iter previsto dall'art. 9 commi 7, 8 e 10. =====

===== Art. 11 =====
===== (Azioni) =====

1. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge. =====

2. Le azioni sono nominative o al portatore a scelta del Socio; le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono ai loro possessori uguali diritti. =====

3. Le azioni non possono essere emesse prima dell'iscrizione della Società nel registro delle imprese. =====

4. Le azioni interamente liberate possono essere nominative o al portatore, a scelta dell'azionista, qualora non ostino divieti di legge. =====

===== Art. 12 =====
===== (Trasferimento di azioni) =====

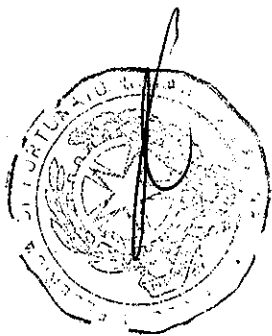
1. Le azioni di parte pubblica possono essere oggetto di trasferimento, inteso come cessione a qualsiasi titolo, mentre la trasferibilità delle azioni del Socio Operativo è strettamente legata al diritto di gestire le specifiche attività operative previste dalla procedura ad evidenza pubblica, conseguito a seguito dell'esperimento della medesima gara e del conseguente affidamento del Servizio. =====

2. Nel caso di trasferimento di azioni nominative per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione del numero di azioni da essi possedute alla data di richiesta del trasferimento. =====

3. Il trasferimento delle azioni del Socio Operativo si intende solo realizzabile in termini di Recesso come disciplinato dall'art. 10. =====

===== Art. 13 =====
===== (Obbligazioni) =====

1. La Società può emettere, sotto l'osservanza delle norme di legge, obbligazioni



nominative, al portatore e obbligazioni convertibili in azioni. =====

2. Spetta all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione delle obbligazioni. =====

3. Gli Amministratori possono emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, con contestuale aumento del capitale sociale. =====

===== Art. 14 =====

===== (Strumenti finanziari) =====

1. La Società può emettere strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, con esclusione del diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti. =====

2. L'emissione degli strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea Straordinaria con il quorum previsto dall'art. 16 del presente Statuto. =====

3. L'Assemblea Straordinaria dei soci non può deliberare l'emissione di strumenti finanziari a favore dei dipendenti della Società o di società controllate forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi escluso il diritto di voto. =====

===== Titolo III =====

===== Assemblea dei Soci =====

===== Art. 15 =====

===== (Assemblea dei Soci) =====

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci. =====

2. L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria ai sensi di legge; essa può essere convocata anche fuori della sede sociale. =====

===== Art. 16 =====

===== (Convocazione dell'Assemblea) =====

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del CdA a mezzo raccomandata A.R. o atto equipollente non meno di otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. =====

2. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e le materie da trattare nella riunione, nonché il luogo di deposito delle azioni. Nell'avviso possono essere indicati luogo ed ora per l'eventuale seconda convocazione, da tenersi ai sensi dell'art. 2369 del Codice Civile. =====

3. L'Amministratore Unico o il Presidente del CdA devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

4. In caso di impossibilità degli Amministratori, l'Assemblea può essere convocata anche dal Collegio sindacale o mediante provvedimento del Tribunale competente, su richiesta di Soci rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale. =====

5. L'Assemblea dei Soci Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti Soci rappresentanti la metà del capitale sociale. =====

6. L'Assemblea dei Soci Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci rappresentanti più della metà del capitale sociale. =

7. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti Soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale. =====

8. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale. =

9. L'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà

essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. =====

===== Art. 17 =====

===== (Assemblea Ordinaria e Straordinaria) =====

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del CdA almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio e per quant'altro previsto dall'art. 2364 del Codice Civile. =====

2. L'Assemblea Straordinaria è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del CdA ogni qualvolta si renda necessario ed in tutti i casi previsti dalla legge. =====

===== Art. 18 =====

===== (Competenze dell'Assemblea) =====

1. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Ordinaria: =====

- a) l'approvazione del bilancio; =====
- b) la distribuzione degli utili; =====
- c) la copertura delle perdite; =====
- d) la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo ed il compenso spettante; =====
- e) la nomina e la revoca del Collegio sindacale ed il compenso loro spettante; =====
- f) la nomina del Presidente del Collegio sindacale; =====
- g) la nomina del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, se prevista; =====
- h) le delibere per l'azione di responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; =====
- i) l'approvazione dell'eventuale regolamento assembleare e del regolamento interno del CdA; =====
- j) l'autorizzazione all'Organo Amministrativo di eseguire le delibere che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea ai sensi dell'art. 30, ferma la responsabilità dei componenti l'Organo Amministrativo per gli atti dallo stesso compiuti; =====
- k) in genere tutte le decisioni che non comportino modifiche dirette o indirette dello statuto. =====

2. L'Assemblea Straordinaria delibera: =====

- a) sulle modificazioni dello statuto; =====
- b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; =====
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza. =====

===== Art. 19 =====

===== (Ammissione all'Assemblea) =====

1. Per essere ammessi in Assemblea, i Soci devono depositare i loro titoli azionari presso la Società o presso gli Istituti di Credito indicati nell'avviso di convocazione al più tardi cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza. =====

===== Art. 20 =====

===== (Presidenza e Segreteria dell'Assemblea - Verbalizzazione dei lavori) =====

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del CdA o, in caso di sua assenza od impedimento, dalla persona designata dai soci intervenuti. =====

2. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. =====

3. Il verbale dei lavori dell'Assemblea deve indicare: =====

- a) la data dell'Assemblea; =====
b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato; =====
c) le modalità ed i risultati delle votazioni; =====
d) l'identità dei votanti, con la precisazione del voto a favore o contrario o dell'astensione; =====
e) la sintesi delle dichiarazioni degli intervenuti, inerenti l'ordine del giorno, su loro eventuale richiesta. =====

===== Art. 21 =====

===== (Rappresentanza del Socio nell'Assemblea) =====

1. Ogni Socio che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona; la rappresentanza deve essere conferita nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 2372 del Codice Civile. =====
2. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di venti Soci. =====

===== Art. 22 =====

===== (Funzionamento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria) =====

1. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta. =====
2. L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. =====
3. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria adotta deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. =====
4. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria adotta deliberazioni con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato. =====
5. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali da consentire a tutti i partecipanti piena cognizione degli eventi, libera formazione del proprio convincimento e libera espressione del proprio voto. =====
6. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, anche distanti tra loro, collegati mediante strumenti di video o audioconferenza, con modalità esplicitate nel verbale. =====

===== Art. 23 =====

===== (Procedimento di votazione e voto per corrispondenza) =====

1. Le deliberazioni sono adottate con voto palese. Qualora il voto non sia riconducibile ad un Socio, esso si considera non espresso. =====
2. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, secondo quanto previsto dall'art. 2370, comma 4 del Codice Civile. =====

===== Art. 24 =====

===== (Assemblee speciali) =====

1. Qualora esistano più categorie di azioni, obbligazioni e strumenti finanziari forniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea Speciale rappresentativa della categoria/del gruppo di appartenenza. =====
2. Per la convocazione ed il funzionamento delle Assemblee Speciali valgono, per quanto applicabili, le disposizioni del presente Statuto inerenti l'Assemblea Straordinaria degli azionisti. =====
3. Le competenze delle Assemblee Speciali sono definite dagli articoli 2415 e 2447-octies del Codice Civile. =====

===== Titolo IV =====

===== Amministrazione della Società =====

===== Art. 25 =====

===== (Organo Amministrativo) =====

1. La Società potrà essere amministrata da un Amministratore Unico (A.U.) oppure da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da 3 (tre) a cinque mem-

bri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e, nel caso di scelta con CdA, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2 e 3. =====

2. In base a quanto previsto dall'art. 2449 del Codice Civile, ad APSP spetta la nomina della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione. La revoca e la sostituzione degli stessi è di esclusiva spettanza di APSP. =====

3. In caso di ingresso di altri soci pubblici che formino almeno il 15% del capitale sociale, al nuovo Socio spetterà la nomina di un consigliere mentre all'APSP spetterà la nomina di almeno un altro Consigliere, in analogia a quanto previsto dal precedente comma 2. =====

4. Il numero dei Consiglieri e la composizione del Consiglio è determinata con regolamento interno approvato dall'Assemblea Ordinaria a norma dell'art. 18 lett. i) o, in assenza del regolamento, secondo le intese pattuite dai Soci ai sensi dell'art. 2341 bis del Codice Civile. =====

E' comunque assicurato il rispetto della parità di accesso agli Organi di Amministrazione nel senso che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei componenti del CdA (arrotondato per eccesso), assicurato dai diritti di nomina esercitati dalla componente azionaria pubblica, anche in fase di sostituzione per dimissioni o revoca. E' comunque assicurato il rispetto della parità di accesso agli Organi di Amministrazione nel senso che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei componenti del CdA (arrotondato per eccesso), assicurato dai diritti di nomina esercitati dalla componente azionaria pubblica, anche in fase di sostituzione per dimissioni o revoca. La nomina dell'A.U. è di competenza dell'APSP. =

5. L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli che la legge ed il presente Statuto riservano all'Assemblea. =====

6. Ogni componente del CdA è tenuto ad informare gli altri Amministratori ed il Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società ed è tenuto ad astenersi dal voto in occasione delle delibere relative a tali operazioni. Nel caso di Amministratore Unico il medesimo dovrà sottoporre la decisione relativa all'operazione della Società alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi del successivo Art. 30. =====

7. Gli amministratori e l'A.U. restano in carica per tre esercizi, sino alla loro revoca e restano in carica fino alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili nei termini di legge. =====

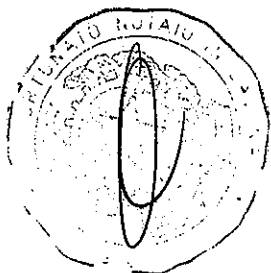
8. Ai componenti del CdA può essere corrisposto un gettone di presenza determinato dall'Assemblea dei Soci. In caso di A.U. l'Assemblea provvede, contestualmente alla nomina, a stabilirne il compenso. =====

===== Art. 26 =====

(Sostituzione degli amministratori e decadenza del Consiglio di Amministrazione)

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il CdA provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Per gli Amministratori nominati dall' APSP, anche su indicazione di eventuali altri enti pubblici partecipanti al capitale, provvedono i competenti organi. Gli Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci o dai competenti organi dell'APSP durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti. =

2. Se la maggioranza degli Amministratori rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero CdA decade automaticamente e gli Amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza



L'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio. =====

===== Art. 27 =====

===== (Presidente del CdA) =====

1. Il Presidente del CdA è scelto dall'APSP, secondo quanto previsto dall'art. 2449 del Codice Civile, e viene individuato tra i Consiglieri di Amministrazione nominati dall'Azienda promotrice ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto. =====

===== Art. 28 =====

===== (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) =====

1. Il CdA si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri. =====

2. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita otto giorni prima. Il telefax o la posta elettronica certificata possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. =====

3. Il CdA è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. =====

4. Il CdA è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero CdA, l'intero Collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. =====

5. Il CdA nomina un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti. =====

6. Le riunioni del CdA si possono svolgere anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che lo stesso sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. =====

===== Art. 29 =====

===== (Decisioni del Consiglio di Amministrazione) =====

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato a specifici affari. =====

2. Il voto non può essere dato per rappresentanza. =====

3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. =====

4. I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni. =====

5. Qualora anche un solo Consigliere ritenga, con parere motivato da esprimere nel verbale del Consiglio, che una delibera debba ricevere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea, l'efficacia di tale delibera, anche se presa con le maggioranze previste dal presente articolo, è sospesa. Di tale verbale deve essere inviata immediatamente copia ad APSP, la quale potrà decidere ai sensi del successivo art. 30, comma 2, lettera d). =====

===== Art. 30 =====

===== (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo) =====

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, della Società, senza limitazioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea o sottoposti alla preventiva autorizzazione da parte del-

l'Assemblea.

2. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea:

- a) L'acquisto di immobili e partecipazioni a scopo di stabile investimento per un valore superiore a € 50.000,00;
- b) l'acquisto di strumenti finanziari in qualunque modo denominati connotati da un grado di rischio medio (indicato con rating uguale o inferiore ad A -);
- c) il concedere prestiti e garanzie reali, personali o finanziarie di importo superiore a € 100.000,00;
- d) qualunque altro atto che anche un solo Consigliere di Amministrazione, con segnalazione motivata, ritenga di sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea, in caso di nomina del CdA.

Art. 31

(Direttore Generale, Direttore Operativo, Incaricati e Procuratori speciali)

1. Il CdA può nominare e revocare un Amministratore Delegato, un Direttore Generale o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni.
2. Il CdA può pure nominare, anche fra persone estranee allo stesso, procuratori speciali e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, definendone i poteri e gli emolumenti.
3. L'A.U. entro una settimana dalla nomina o il CdA nella riunione di insediamento provvede a nominare il Direttore Operativo, fissandone le attribuzioni gestionali, che saranno obbligatoriamente tutte quelle inerenti le attività operative specificamente attribuite al Socio Operativo, in termini di direzione, coordinamento, controllo, sia la gestione contrattuale e finanziaria delle relazioni con il sistema dei fornitori e dei clienti, stabilendone altresì la remunerazione e l'inquadramento contrattuale, nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo applicabile alle figure dirigenziali di pari livello; la persona cui conferire l'incarico di Direttore Operativo sarà indicata dal Socio Operativo all'Organo Amministrativo che, verificatene le competenze e le condizioni personali curriculari, provvede a nominarlo.
4. L'Organo Amministrativo prevede, con apposita decisione, adeguate forme e strumenti di rendicontazione e controllo dell'attività gestionale svolta dal Direttore Operativo, nel rispetto delle disposizioni del contratto a disciplina del rapporto tra Direttore e Società.
5. L'organo amministrativo, sentito il Socio Operativo, può revocare motivatamente l'incarico di Direttore Operativo. Il contratto a disciplina del rapporto tra Direttore Operativo e Società prevede che l'incarico di Direttore Operativo, altresì, decade di diritto alla cessazione a qualunque titolo del Contratto di Servizio con il Socio Operativo.

Art. 32

(Rappresentanza della Società)

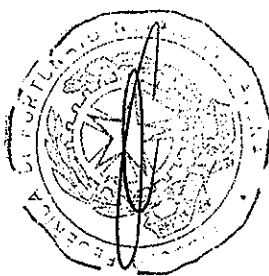
1. La firma e la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi, ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del CdA e, nell'ambito dei poteri conferiti, ai Procuratori con le modalità di firma determinate nell'atto della nomina.

Titolo V

Controlli e Bilancio

Art. 33

(Collegio Sindacale - nomina)



1. Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. =
 2. L'APSP nomina, secondo quanto previsto dall'art. 2449 del Codice Civile, due Sindaci effettivi, indicandone uno quale Presidente del Collegio sindacale, ed un Sindaco supplente. La revoca e la sostituzione degli stessi è di esclusiva spettanza di APSP. =====
 3. L'Assemblea nomina gli altri Sindaci effettivi e supplenti. Essa determina altresì l'emolumento annuale per i Sindaci per il periodo di durata del loro ufficio. =====
 4. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====
 5. La composizione del Collegio è determinata con regolamento interno approvato dall'Assemblea Ordinaria a norma dell'art. 18 lett. i) o, in assenza del regolamento, secondo le intese pattuite dai soci ai sensi dell'art 2341 bis del Codice Civile. =====
- E' comunque assicurato il rispetto della parità di accesso agli organi di controllo nel senso che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo (arrotondato per eccesso) dei componenti del Collegio sindacale, assicurato dai diritti di nomina esercitati dalla componente azionaria pubblica, anche nel caso di sostituzione per dimissioni o revoca. =====

Art. 34

(Competenze e funzionamento del Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in special modo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, nonché sul suo concreto funzionamento. =====
2. Il Collegio sindacale esercita inoltre la revisione legale dei conti. =====
2. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. =====
3. Il Collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci. =====
4. Le riunioni possono tenersi anche in teleconferenza o videoconferenza. =====

Art. 34 bis

(Il Controllo Contabile)

1. Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'Assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione, scelto tra i soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia. =====
2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. =====
3. Per la nomina, la cessazione e le funzioni del Revisore legale dei conti si applicano le vigenti disposizioni di legge. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico. =====
4. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies. In ogni caso la società di revisione legale dei conti o il revisore dei conti non devono essere legati alla società o ai soci della stessa da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisio-

ne.

5. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Art. 35

(Esercizi sociali)

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il CdA provvede alla formazione del bilancio a norma di legge, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 36

(Utili sociali)

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:
 - a) Il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) Il restante a titolo di riserva straordinaria salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio cui tali utili si riferiscono.

Art. 37

(Indirizzo e Controllo)

1. L'Organo Amministrativo della Società dovrà adottare il bilancio pluriennale di previsione, nonché il bilancio preventivo economico-analitico annuale (predisposto su base trimestrale) entro il mese di marzo di ogni anno, corredati da tutti i necessari documenti esplicativi dei risultati previsti, dopo averli sottoposti alla preventiva approvazione all'Assemblea dei Soci.

L'Organo Amministrativo dovrà, inoltre, fornire su base trimestrale la tempestiva conoscenza dei dati inerenti la contabilità e la gestione (entro 60 giorni dallo scadere del trimestre) di ogni singola struttura attraverso idonei strumenti informativi e modelli approvati dall'APSP, perlomeno come definiti in fase di gara, al fine di soddisfare le esigenze conoscitive e valutative, l'analisi sistematica e l'interpretazione da parte dell'APSP dei costi, dei rendimenti e dei risultati di gestione della Società, oltreché l'esigenza di poter svolgere tempestivamente l'analisi degli scostamenti tra i dati trimestrali consuntivi e i corrispondenti a livello previsionale anche utile a poter definire un attendibile Bilancio preconsuntivo annuo.

Titolo VI

(Disposizioni sullo scioglimento, sulla liquidazione e disposizioni finali)

Art. 38

(Scioglimento)

1. Lo scioglimento della Società avviene nei casi previsti dalla legge, ovvero:
 - a) per il decorso del termine;
 - b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
 - c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
 - d) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile;
 - e) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 del codice civile;
 - f) per deliberazione dell'Assemblea;
 - g) per risoluzione del contratto di servizio da parte di APSP per cause imputabili alla Società, salvo l'unanime volontà della parte pubblica di proseguire comunque l'attività sociale.
2. L'Organo di liquidazione è composto da tre persone, una delle quali lo presiede.

La nomina dei liquidatori, del Presidente dell'Organo di liquidazione e la determinazione dei loro poteri e dei loro compensi sono stabiliti dall'Assemblea Straordinaria, osservate le disposizioni di legge. =====

===== Art. 39 =====

===== (Clausola compromissoria e foro competente) =====

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i Soci o fra i Soci e la Società, l'Organo Amministrativo e l'Organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. =====

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Savona. =====

3. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro di Savona. =====

4. Si applicano le norme del D.lgs. del 17 gennaio 2003, n. 5. =====

===== Art. 40 =====

===== (Rinvio) =====

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle altre leggi in materia. =====

F.TO: LORENA RAMBAUDI, FEDERICA PICCOLO NOTAIO (L.S.) =====

Copia conforme all'originale nella raccolta
dei miei atti. Consta di numero 5 fogli
che si rilascia per uso

FISCALE

SAVONA 03/08/2017